



Comune di Grosseto

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

(Approvato con Deliberazione C.C. n. 80 adottata nella seduta del 23/12/2012)

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE¹²

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.....	3
Capo I - Istituzione e ordinamento del Corpo.....	3
Art. 1 - (Oggetto).....	3
Art. 2 - (Dipendenza del Corpo di Polizia municipale)	3
Art. 3 - (Collaborazione con le Forze di Polizia).....	3
Art. 4 - (Funzioni del Corpo di Polizia municipale)	4
Art.5- (Funzioni di Polizia Giudiziaria)	4
Capo II - Organico e figure professionali.....	5
Art. 6 - (Organico del Corpo).....	5
Art. 7 - (Comandante del Corpo Polizia Municipale).....	5
Art. 8 - (Attribuzioni e doveri del Vice-comandante).....	6
Art. 9 - (Attribuzioni e doveri degli addetti al coordinamento e controlli Responsabili di Reparto) -.....	6
Art. 10 - (Attribuzione e doveri degli addetti al Coordinamento e controllo)	7
Art. 11 - (Attribuzioni e compiti degli Operatori (agenti))	7
Art. 12 - (Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Corpo)	8
TITOLO II - REQUISITI DI ACCESSO E FORMAZIONE	9
Capo I - Requisiti di accesso	9
Art. 13 - (Requisiti specifici di accesso al Corpo di Polizia Municipale).....	9
Art. 14 - (Accertamento dei requisiti)	10
Capo II - Formazione, aggiornamento e addestramento	11
Art. 15 - (Formazione professionale).....	11
Art. 16- (Formazione di base per gli Agenti di Polizia Municipale)	11
Art. 17 - (Altri corsi di istruzione professionale)	11
Art. 18 - (Aggiornamento e specializzazione professionale)	12
Art. 19 - (Addestramento fisico).....	12
TITOLO III - SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE E NORME DI COMPORAMENTO	12
Capo I - Servizi di Polizia Municipale	12
Art. 20 - (Finalità generali dei servizi)	12
Art. 21 - (Servizi appiedati).....	12
Art. 22 - (Servizi con uso di veicoli ed altri mezzi).....	13
Art. 23 - (Collegamento di servizi a mezzo radio rice-trasmittente).....	13
Art. 24 - (Servizio sul territorio).....	14
Art. 25 - (Servizi di pronto intervento)	14
Art. 26 - (Servizi interni).....	14
Art. 27 - (Servizi di rappresentanza)	14

Art. 28 - (Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione)	14
Art. 29 - (Servizi esterni presso altre Amministrazioni)	15
Art. 30 - (Servizi distaccati di Polizia Giudiziaria o Amministrativa).....	15
Art. 31 - (Servizi a richiesta di privati)	15
Capo II - Norme relative ai servizi e loro modalità di esecuzione	16
Art. 32 - (Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi).....	16
Art. 33 - (Ordine di servizio relativa ai servizi a carattere generale)	16
Art. 34 - (Foglio di presenza del servizio giornaliero	16
Art. 35 - (Foglio di servizio)	16
Art. 36 - (Presentazione in servizio)	17
Art. 37 - (Obbligo di intervento e rapporto)	178
Art. 38 - (Prestazioni straordinarie e obbligo di permanenza in servizio).....	18
Art. 39 - (Reperibilità: nozioni e casi)	189
Art. 40 - (Servizi a carattere continuativo)	18
Art. 41 - (Controlli sui servizi)	18
Capo III - Norme di comportamento	20
Art. 42 - (Organizzazione gerarchica, ordini e direttive).....	20
Art. 43 - (Norme generali di condotta. Doveri del personale).....	20
Art. 44 - (Comportamento in servizio).....	20
Art. 45 - (Assenze. Obbligo di avviso).....	20
Art. 46 - (Cura della persona e dell'uniforme)	202
Art. 47 - (Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti).....	21
Art. 48 - (Rapporti interni al Corpo).....	223
Art. 49 - (Rapporti esterni)	22
Art. 50 - (Segreto d'ufficio e riservatezza).....	223
Art. 51 - (Saluto).....	223
Art. 52 - (Igiene e sicurezza sul lavoro).....	23
Art. 53 - (Assicurazioni per rischi professionali).....	23
TITOLO IV - UNIFORME, ARMI E STRUMENTI IN DOTAZIONE	23
Art. 54 - (Uniformi).....	23
Art. 55 - (Armi in dotazione)	245
Art. 56 - (Strumenti in dotazione individuale).....	245
Art. 57 - (Strumenti di autotutela)	24
Art. 58 - (Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione ai Reparti).....	246
Art. 59 - (Tessera di servizio).....	256
TITOLO V - DISCIPLINA E RICOMPENSE	25
Art. 60 - (Responsabilità disciplinare).....	25
Art. 61 - (Ricompense)	257
Art. 62 - (Requisiti per il conferimento)	267
Art. 63 - (Procedure per le ricompense).....	267
TITOLO VI - (NORME FINALI)	268
Art. 64 - (Ricorrenze e Celebrazioni)	268
Art. 65 - (Associazionismo)	268
Art. 66 - (Norme di rinvio)	278
Art. 67 - (Entrata in vigore)	278

Titolo I - Disposizioni generali e ordinamento del Corpo Polizia Municipale

Capo I - Istituzione e ordinamento del Corpo

Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in conformità delle disposizioni recate dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65³ e della Legge Regionale n. 12 del 29 marzo 2006⁴ nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Municipale.
2. È istituito il Corpo di Polizia Municipale di Grosseto ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 12 del 3.04.2006.

Art. 2 - (Dipendenza del Corpo di Polizia municipale)

1. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa⁵ locale di cui all'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112⁶, impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio svolto dal Corpo di Polizia municipale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Corpo opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza al Corpo, messo a disposizione dal Sindaco ai sensi delle intese di cui all'art. 3 della legge n. 65 del 1986, dipende operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali ulteriori accordi fra detta Autorità ed il Sindaco anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2006.

Art. 3 - (Collaborazione con le Forze di Polizia)

1. In applicazione dei principi del "Sistema integrato di sicurezza" di cui agli art. 1 e 2 della legge regionale n. 38 del 2001, , il personale in forza al Corpo svolge l'attività di collaborazione con le Forze di Polizia, con le seguenti modalità:
 - a. ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 12 settembre 2000, nell'ambito del territorio comunale e delle proprie attribuzioni e competenze, collabora in via permanente al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza del territorio urbano ed extraurbano, cooperando per garantire alla cittadinanza l'interesse diffuso della sicurezza;
 - b. in presenza delle specifiche intese di cui all'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n.128, recante "interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", partecipa al "Piano coordinato di controllo del territorio";
 - c. ai sensi dell'art. 3 della legge n.65 del 1986, infine, può essere chiamato a collaborare con le Forze di Polizia, previa disposizione del Sindaco al quale le competenti autorità abbiano rivolto motivata richiesta per l'esecuzione di specifiche operazioni.

Art. 4 - (Funzioni del Corpo di Polizia municipale)

1. Il Corpo di Polizia Municipale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento all'art. 2 della legge regionale n. 12 del 2006, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti tra le quali in particolare:
 - a. vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e al Comune, con particolare riguardo alle norme concernenti la Polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici servizi e attività ricettive, la vigilanza igienica e sanitaria;
 - b. sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
 - c. svolgere compiti di Polizia tributaria limitatamente ai tributi comunali;
 - d. prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privati infortuni e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza;
 - e. prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
 - f. disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.
2. L'ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo è quello del Comune di Grosseto, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dal presente regolamento in attuazione della legislazione nazionale o regionale in materia.
3. Nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato, nonché degli accordi stipulati tra la Autorità Provinciale di pubblica sicurezza ed il Comune, il Corpo opera al servizio dei cittadini garantendo il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza nella città.
4. Il personale appartenente al Corpo, nell'ambito territoriale comunale di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986, esercita anche le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e le funzioni di polizia giudiziaria e di polizia stradale.

Art. 5 - (Funzioni di Polizia Giudiziaria)

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale esercitano le funzioni di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 5 lettera a) della Legge n. 65/86, rivestendo a tal fine per le materie di competenza le seguenti qualifiche:
 - a) Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 c. 2 del C.P.P. per gli agenti;
 - b) Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 c. 3 C.P.P. per il Comandante, il Vice Comandante e gli addetti al Coordinamento e Controllo;
 - c) Sono altresì Ufficiali di Polizia Giudiziaria gli agenti di P.M. che ai sensi dell'art. 17 del vigente CC.N.L., sono incaricati con provvedimento motivato del Comandante, di particolari responsabilità inerenti il Coordinamento e Controllo di specifiche attività, materie o settori della Polizia Municipale.

Capo II - Organico e figure professionali

Art. 6 - (Organico del Corpo)

1. L'organico numerico del Corpo è improntato secondo criteri di funzionalità e efficienza, onde assicurare tutti i servizi in base alle funzioni di istituto indicate nel precedente articolo 4.
2. L'organico è determinato in base ai criteri del Regolamento Generale per il personale del Comune di Grosseto, nonché da quanto previsto dall'art. 7, comma 2, legge 7 marzo 1986, n. 65 e dall'art. 3, comma 2 della Legge Regionale n. 12 del 3.04.2006.
3. L'organico del Corpo, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, si articola nelle seguenti figure professionali, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:
 - a. Comandante;
 - b. Vice-comandante;
 - c. Addetti al coordinamento e controllo;
 - d. Agenti.
4. Le attribuzioni e i compiti sono stabiliti per ciascuna qualifica dagli articoli successivi.
5. Il Corpo, in ossequio ai principi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 12 del 2006, è organizzato in un modulo a rete costituito:
 - a. da un comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi;
 - b. da strutture tecnico-operative accentrate (Reparti, Sezioni);
 - c. da strutture tecnico-operative decentrate (distaccamenti territoriali).
6. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comandante del Corpo determina, con proprio provvedimento, l'articolazione funzionale dei Reparti, Sezioni e Distaccamenti, in relazione alle competenze d'istituto, alle priorità individuate dall'art. 14 della legge regionale n. 12 del 2006, nonché dall'art. 4 del presente Regolamento. Analogamente provvede per l'assegnazione del personale ai Reparti, Sezioni e Distaccamenti.

Art. 7 - (Comandante del Corpo Polizia Municipale)

1. La funzione di Comandante del Corpo può essere attribuita solo a personale con le competenze tecnico-professionali di cui all'art. 17, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2006. altresì ai sensi dell'art. 17, comma 3, della predetta legge regionale la funzione di comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni e incarichi all'interno dell'ente di appartenenza.
2. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco. Lo stesso è inoltre responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di pubblica sicurezza ed il Sindaco, nonché del corretto esercizio delle attività di cui all'art. 2 delle legge regionale n. 12 del 2006.
3. Il Comandante, in particolare:
 - a. cura la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti il Corpo;
 - b. dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale, assegnandolo alle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate;
 - c. dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
 - d. provvede a tutti i servizi centralizzati, diurni e notturni, ordinari e straordinari, a

- mezzo di ordini di servizio;
- e. emana le direttive e le istruzioni cui devono attenersi i responsabili delle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate per l'approntamento delle disposizioni di servizio di competenza;
 - f. cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, e con i Comandi delle Forze di Polizia nazionali;
 - g. rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni all'Ente.

Art. 8 - (Attribuzioni e doveri del Vice-comandante)

1. Il Comandante può nominare un Vice-Comandante che lo coadiuvi e lo sostituisca in caso di assenza o impedimento al servizio.
2. Il Vice-Comandante, qualora nominato, oltre che delle funzioni vicarie di cui al precedente comma, è responsabile dell'attività svolta nelle strutture alle quali è direttamente preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

Art. 9- (Attribuzioni e doveri degli addetti al coordinamento e controlli Responsabili di Reparto) -

1. Gli addetti al coordinamento e controllo collaborano con il Comandante e sono responsabili delle attività loro assegnate, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente. In particolare, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando, esercitano le seguenti attività:
 - a. coordinano le attività della struttura o delle strutture tecnico-operative assegnate, emanando le relative disposizioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione;
 - b. forniscono istruzioni normative ed operative al personale assegnato;
 - c. curano la formazione professionale e l'aggiornamento del personale assegnato;
 - d. destinano il personale assegnato ai servizi di competenza (della struttura tecnico-operativa);
 - e. curano i rapporti ed il coordinamento degli interventi, a livello di competenza territoriale o di materia, con le altre Forze di Polizia, Enti, gruppi d'interesse, ecc.;
 - f. nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletano ogni altro incarico loro affidato;
 - g. realizzano i programmi e i progetti loro affidati.
2. Gli addetti al coordinamento e controllo responsabili di Reparto, senza distinzione di grado ed anzianità, possono essere chiamati a svolgere tutte le attività previste per gli addetti al coordinamento e controllo, indicate nel successivo art. 10 , in quanto considerate mansioni equivalenti ed, in quanto tali, sempre esigibili.
3. In caso di assenza del Comandante e del Vice-comandante, il graduato più anziano in servizio o quello appositamente individuato, esercita pienamente ogni funzione di comando, in relazione alle decisioni urgenti non prorogabili. In caso di parità di grado le funzioni vengono svolte dal più anziano di servizio presente.

Art. 10 - (Attribuzione e doveri degli addetti al Coordinamento e controllo)

1. Gli Addetti al coordinamento e controllo coadiuvano i Responsabili dei Reparti dai quali dipendono e, nel caso di loro assenza o impedimento, li sostituiscono. Curano l'organizzazione ed il coordinamento del personale affidato creando per esso le migliori condizioni operative possibili e accertando la corretta esecuzione dei servizi alle direttive ed alle istruzioni impartite.

2. In particolare, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando e delle istruzioni fornite dai Responsabili dei Reparti, esercitano le seguenti attività:
 - a. curano l'organizzazione ed il coordinamento del personale affidato, accertando, anche tramite ispezioni, la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni, al fine di assicurare che l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite;
 - b. verificano che il personale affidato sia curato nella persona e che l'uniforme sia indossata correttamente;
 - c. controllano la buona conservazione delle dotazioni;
 - d. coordinano operativamente il personale assegnato nei servizi interni ed esterni, impartendo le necessarie istruzioni operative;
 - e. nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori cui direttamente dipendono;
 - f. realizzano i programmi e i progetti loro affidati.
3. Tutti gli addetti al coordinamento e controllo, senza distinzione di grado ed anzianità, possono essere chiamati a svolgere tutte le attività previste per Responsabili di Reparto, indicate al precedente articolo 8 in quanto considerate mansioni equivalenti e, come tali, sempre esigibili.

Art. 11 - (Attribuzioni e compiti degli Operatori (agenti))

1. Gli Agenti rappresentano ordinariamente l'Amministrazione nel rapporto con i cittadini e operano per garantire alla comunità un ordinato svolgimento della vita cittadina. Essi agiscono sulla base delle direttive e degli ordini ricevuti, nell'adempimento delle mansioni relative alle materie di cui all'art. 2 del presente regolamento,
2. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione al Comando (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per la esecuzione degli interventi.
3. Gli agenti di Polizia Municipale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:
 - a. vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio;
 - b. esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di Legge, dei Regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
 - c. redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
 - d. accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
 - e. prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Municipale;
 - f. assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale;
 - g. depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio redigendo apposito verbale;

- h. disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze, svolti nell'interesse del Comune;
 - i. quali agenti di Polizia Giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della Legge penale;
 - j. vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, Polizia amministrativa e annonaria, Polizia ambientale ed edilizia;
 - k. impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata.
4. All'interno della Sezione il Comandante, con motivato provvedimento, può individuare tra gli Agenti uno o più " Addetti al Coordinamento del personale assegnato " ai quali viene assegnata la gestione operativa del personale in turno;
 5. Nell'ambito dei servizi esterni di pattuglia l'operatore di polizia municipale più anziano riveste il ruolo di "capo pattuglia", diretto responsabile dell'esatta esecuzione delle disposizioni ricevute e della conservazione in buono stato delle dotazioni di cui è in possesso.

Art. 12 - (Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Corpo)

1. Il personale della Polizia Municipale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla Legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:
 - 1) pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357⁷ del Codice Penale e successive modifiche;
 - 2) agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57⁸/2° comma del Codice di Procedura Penale e successive modifiche;
 - 3) ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57/3° comma del Codice di Procedura Penale e successive modifiche e dell'art. 2 della Legge Regionale n. 12 del 3.04.2006 riferita agli addetti al coordinamento e controllo così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e individuati al precedente art. 5 comma 1 lettere b) e c). Il Comandante risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria;
 - 4) agente di Pubblica Sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di Polizia, come precisamente sancito dall'art. 2 della Legge Regionale. n. 12 del 3.04.2006. Detta qualità viene conferita dal Prefetto a tutti gli addetti al Corpo dopo aver accertato il possesso dei previsti requisiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e previa comunicazione al Sindaco;
 - 5) agente di Polizia stradale ai sensi dell'art. 12⁹/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e dall'art. 2 della Legge Regionale n. 12 del 26.03.2006;
 - 6) consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
 - 7) referente leale e diligente della pubblica Amministrazione Locale cui appartiene.

Titolo II - Requisiti di accesso e formazione

Capo I - Requisiti di accesso

Art. 13 - (Requisiti specifici di accesso al Corpo di Polizia Municipale)

1. Per essere ammessi al concorso per l'accesso alle varie categorie della Polizia Municipale, oltre a quanto disposto dalla legge e dai regolamenti per gli altri dipendenti, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. requisiti necessari per la nomina ad ausiliario di pubblica sicurezza, ossia:
 - godimento diritti civili e politici;
 - non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento);
 - non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione;
 - non essere stato espulso dalle Forze armate o da Corpi militarmente organizzati, o destituito dai pubblici uffici;
 - b. possesso di abilitazione alla guida di autoveicoli, motoveicoli e motocicli di potenza massima fino a 25 KW e rapporto potenza/peso di 0,16Kw/Kg con cambio a pedale;
 - c. disponibilità incondizionata al porto delle armi d'ordinanza ed alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, espressa mediante dichiarazione irrevocabile e sottoscritta dall'aspirante;
 - d. requisiti fisici:
 - sana e robusta costituzione fisica;
 - idoneità fisica incondizionata al servizio di Polizia Municipale e specificamente al servizio operativo esterno diurno e/o notturno;
 - idoneità fisica alla conduzione di auto e motoveicoli di cilindrata di potenza massima fino a 25 KW e rapporto potenza/peso di 0,16Kw/Kg con cambio a pedale
- il candidato deve possedere in particolare:
- requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo per l'autorizzazione del porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso di difesa personale previsti dal D.M. 28.04.1998;
 - visus naturale 18/20 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno;
 - correzione: il visus di cui sopra è raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tra le due lenti non superiore alle tre diottrie; lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 8/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali;
 - astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetropico: 2 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetropico in ciascun occhio;
 - normalità del senso cromatico e luminoso;

- normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale liminare;
- assenza di disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartia e le alterazioni della fonazione); assenza di dismetabolismi di grave entità (come il diabete e le dislipidemie) che possono limitare l'impiego nelle mansioni in circostanze particolari (condizioni climatiche sfavorevoli, orari notturni);
- assenza di endocrinopatie di rilevanza funzionale (ipertiroidismo, etc.) con potenziali alterazioni comportamentali e cardio vascolari;
- assenza di infermità e imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio e/o respiratorio;
- assenza di malattie sistemiche del connettivo (artrite reumatoide, etc.);
- adeguata capacità funzionale dei quattro arti e della colonna vertebrale, assenza di obesità patologica e di nanismo;
- assenza di patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti;
- assenza di patologie infettive che siano accompagnate da gravi e persistenti compromissioni funzionali;
- assenza di alterazioni della funzionalità e della dinamica respiratoria di marcata entità;
- non aver dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool;

e. Requisiti attitudinali:

- un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia di sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità comunicativa che da determinazione operativa;
- un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli ematogeni impreveduti od inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti operativi che gli sono propri;
- una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione;
- una socialità caratterizzata da una adeguata disinvoltura nei rapporti interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà operative del ruolo con opportuna decisione e dinamicità, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere.

Art. 14 - (Accertamento dei requisiti)

1. L'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti nel bando di concorso viene effettuato, sugli aspiranti che avranno superato le prove d'esame,

dal medico competente ai sensi di legge, che applica l'art. 13 ed ogni altra norma in materia.

2. L'Amministrazione comunale ha facoltà di disporre che l'accertamento si svolga presso centro specializzato di una delle Forze di Polizia.
3. Il mancato possesso dei requisiti sia psico-fisici, sia attitudinali comporta l'esclusione dal concorso.

Capo II - Formazione, aggiornamento e addestramento

Art. 15 - (Formazione professionale)

1. Il Corpo di Polizia Municipale assume il metodo della formazione permanente e ricorrente, nonché dell'aggiornamento professionale degli operatori, come modalità ordinaria di funzionamento.
2. Il Comando del Corpo cura la formazione professionale e l'istruzione di tutti gli appartenenti al Corpo, mediante corsi ed altre iniziative di cui dovrà essere data la massima diffusione.
3. Le attività relative alla formazione, alla riqualificazione, all'aggiornamento e alla specializzazione per tutti gli appartenenti al Corpo, sono svolte avvalendosi di attrezzature interne ed esterne all'Amministrazione Comunale.
4. I docenti sono scelti tra gli appartenenti al Corpo e tra altri operatori qualificati interni od esterni all'Amministrazione; in particolare quando le materie di insegnamento rivestono rilevante complessità tecnico-giuridica, ci si può avvalere di docenti universitari, di personale appartenente alla Magistratura o alle altre Forze dell'Ordine.
5. La frequenza dei corsi e delle conferenze, tenuti in orario di servizio, è obbligatoria per il personale cui gli stessi sono destinati. I corsi e le conferenze possono essere organizzati in più sessioni, per consentire la più ampia partecipazione.
6. La formazione e l'aggiornamento si ispirano al principio di rimuovere ogni discriminazione fra i sessi all'interno del Corpo.

Art. 16 - (Formazione di base per gli Agenti di Polizia Municipale)

1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare, possibilmente nel periodo di prova, specifici corsi di formazione di base ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia.
2. Il corso di formazione è completato da un periodo di addestramento teorico-pratico nei servizi operativi del Corpo.
3. Durante la fase pratica sul territorio, il personale neo assunto è affiancato dagli operatori del Corpo individuati dal Comandante.
4. La valutazione negativa al termine del corso di formazione costituisce causa di recesso dell'Ente dal rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova.

Art. 17 - (Altri corsi di istruzione professionale)

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale possono frequentare corsi di lingua straniera, appositamente organizzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce, all'interno del Corpo, l'incarico di interprete.

2. Il Comando, onde preservare l'incolumità personale degli operatori e di terzi, può organizzare corsi di addestramento per la difesa personale, per le tecniche d'arresto e piantonamento di persone sottoposte ad atti giudiziari, per le tecniche di gestione di situazioni a rischio e qualsiasi altra azione inerente alle operazioni di servizio di competenza.

Art. 18 - (Aggiornamento e specializzazione professionale)

1. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti a curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale, secondo le modalità indicate dal Comando.
2. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza da tenersi, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio, di norma almeno una volta alla settimana.
3. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e giornate di studio e con la partecipazione a corsi e convegni fuori sede. I partecipanti hanno l'obbligo di riferire quanto appreso ai colleghi, verbalmente o con relazione scritta, e di fornire alla Segreteria del Comando il materiale acquisito.
4. L'aggiornamento e la specializzazione degli addetti alla Polizia Municipale vengono effettuati in conformità alla normativa prevista dall'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalle leggi regionali vigenti in materia.

Art. 19 - (Addestramento fisico)

1. Il Comandante favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale del Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritemperamento psico-fisico necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed a garanzia del miglior rendimento professionale.

Titolo III - Servizi di Polizia Municipale e Norme di comportamento

Capo I - Servizi di Polizia Municipale

Art. 20- (Finalità generali dei servizi)

1. Il Corpo di Polizia Municipale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 2, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi descritti nel Titolo I e l'impiego del personale nel presente Titolo III sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 21 - (Servizi appiedati)

1. I servizi appiedati sono destinati prevalentemente alla regolazione del traffico nella fase dinamica e statica, alla rilevazione delle infrazioni e, nel caso di impossibilità di intervento da parte del personale preposto, al rilievo degli incidenti. Il servizio può essere svolto, quando è possibile, in coppia.
2. Le attività suddette si svolgono, di norma, con le seguenti modalità:
 - a) regolazione manuale del traffico;
 - b) presidio al semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;
 - c) servizio mobile lungo itinerari prefissati;
 - d) servizio misto di regolazione manuale e mobile lungo itinerari prefissati;
 - e) servizio alle scuole per l'entrata e l'uscita degli alunni;
 - f) servizi di ordine, di scorta e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine;
 - g) scorta al Gonfalone del Comune.

Art. 22 - (Servizi con uso di veicoli ed altri mezzi)

1. In aggiunta ai servizi previsti dal precedente articolo, quelli con uso di veicoli, consistono principalmente nel pattugliamento del territorio e nel pronto intervento.
2. Tutti gli addetti al servizio, muniti del titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti, possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento dei compiti di istituto.
3. Le attività di cui sopra si svolgono secondo le seguenti modalità
 - a) Servizio con velocipedi, ciclomotore o motociclo: consiste nella sorveglianza mobile lungo un itinerario prefissato con compiti espressamente indicati. Coloro che vi sono destinati, lo esercitano con veicolo fornito dall'Amministrazione.
 - b) Servizio con motoveicolo: consiste nella sorveglianza mobile lungo un itinerario con compiti generali inerenti alla circolazione e al controllo del territorio, compiti particolari per specifiche modalità d'accertamento, intervento e controllo. Può altresì attenersi al servizio di scorta di veicoli, di staffetta e di collegamento rapido, nonché compiti di cui alla lettera c).
 - c) Servizio a bordo di autoveicolo: consiste di norma nello svolgimento dei seguenti compiti:
 - pronto intervento
 - rilievi di incidente
 - interventi su reclami
 - pattugliamento del territorio.
4. Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo del Corpo, devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 23 - (Collegamento di servizi a mezzo radio rice-trasmittente)

1. I servizi esterni sono di norma effettuati mediante l'utilizzo di apparecchi rice-trasmittenti collegati alla Centrale Operativa del Comando.
2. Il personale, all'inizio del servizio, deve comunicare alla centrale operativa il veicolo eventualmente utilizzato, la radio e la finalità del servizio, se non già predisposto nel foglio di presenza del servizio giornaliero.
3. Il personale munito di radio deve mantenere costantemente attivo il collegamento col Comando, dare la propria posizione e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso, segnalare gli stati di servizio predisposti sugli apparecchi portatili e veicolari e comunicare l'inizio e la fine di attività codificate;

4. Durante il servizio dovrà essere periodicamente controllato lo stato d'efficienza dell'apparato. Qualsiasi malfunzionamento rilevato dovrà essere segnalato, in forma scritta, al Comando.
5. Il linguaggio da usare nelle comunicazioni radio deve essere scarno e corretto, scevro da polemiche e limitato al collegamento per ragioni di servizio.
6. Il personale deve dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dalla Centrale. In assenza di comunicazioni, seguono il programma di lavoro già stabilito.
7. Le disposizioni via radio ricevute dalla Centrale Operativa sono prioritarie rispetto a quelle precedentemente assegnate

Art. 24 - (Servizio sul territorio)

1. Il servizio consiste nella presenza costante del personale sull'area di competenza territoriale assegnatagli.
2. Tutti i servizi previsti dal presente Titolo III non precludono l'esercizio delle altre funzioni generali spettanti agli appartenenti al Corpo e previste dal precedente art. 2. In particolare, agli operatori spettano gli interventi in materia di tutela del patrimonio comunale, ecologia ed igiene, edilizia, commercio e polizia urbana, disciplina del traffico e l'informazione e/o la segnalazione, per le attività di competenza, agli altri settori comunali o ad altre pubbliche amministrazioni.

Art. 25 - (Servizi di pronto intervento)

1. I servizi di pronto intervento devono essere sempre garantiti.
2. Il personale comandato in pronto intervento deve sempre garantire l'operatività nell'ambito del proprio orario di servizio.
3. Il personale addetto ai servizi ha l'obbligo d'intervenire nelle località indicate secondo istruzioni impartite dal Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni d'istituto del servizio.

Art. 26 - (Servizi interni)

1. I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia.
2. Ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Corpo.
3. Il personale del Corpo assegnato ai servizi interni potrà essere utilizzato per svolgere servizio esterno, quando necessita, su disposizione del Comando.

Art. 27 - (Servizi di rappresentanza)

1. Al Corpo di Polizia Municipale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche dall'Amministrazione Comunale.
2. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni con propri reparti o formazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

Art. 28 - (Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione)

1. Non è consentito il distacco di appartenenti al Corpo presso altri Settori dell'Amministrazione, se non in casi temporanei e del tutto eccezionali.
2. Deve essere autorizzato singolarmente dal Comandante, ferma restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4 legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 3 della legge Regionale n. 12 del 26.03.2006.

Art. 29 - (Servizi esterni presso altre Amministrazioni)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 4, lettera c della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 5, comma 2, lettera c) della Legge Regionale n. 12 del 3.04.2006, gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesto dalle disposizioni richiamate.
2. Il Comando di Polizia Municipale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni od altre evenienze straordinarie.
3. Gli appartenenti al Corpo possono essere comandati presso altre Amministrazioni, solo previa autorizzazione del Comandante.

Art. 30 - (Servizi distaccati di Polizia Giudiziaria o Amministrativa)

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65 gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati in sezioni distaccate di Polizia Giudiziaria od Amministrativa, previo provvedimento del Comandante.

Art. 31 - (Servizi a richiesta di privati)

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale n. 12 del 3.04.2006 il Corpo di Polizia Municipale è autorizzato ad effettuare prestazioni speciali per conto e su richiesta di enti privati, associazioni e di terzi in genere, nei limiti seguenti.
2. Le prestazioni speciali su richiesta di terzi devono essere comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della polizia locale, che comportino l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla polizia locale, oltre l'impiego dovuto per le normali azioni istituzionali, in relazione ad attività di natura imprenditoriale, che abbiano una delle seguenti caratteristiche:
 - a) attività svolte a domanda o nell'interesse di specifici soggetti;
 - b) manifestazioni pubbliche.
3. Sono prestazioni speciali della Polizia Municipale tra l'altro:
 - i servizi di scorta a trasporti e mezzi eccezionali;
 - l'assistenza e la viabilità in occasione di riprese cine-televisive;
 - la limitazione temporanea della viabilità pedonale, stradale;
 - l'interdizione temporanea della circolazione in strade, piazze, e campi;
 - ogni altra attività d'istituto richiesta da privati e collegata funzionalmente allo svolgimento di attività produttive, culturali, ricreative, sportive o di comunicazione pubblica o privata.
4. Il Comando, compatibilmente con le primarie esigenze d'istituto, dispone in ordine ai tempi e modi dell'effettuazione dei servizi richiesti.
5. Per l'effettuazione di prestazioni della Polizia Municipale che non trovano fondamento normativo cogente, il Comando effettua una valutazione circa l'opportunità di far eseguire i servizi richiesti.
6. In ogni caso la Polizia Municipale può imporre al richiedente limiti e prescrizioni, tra cui anche l'impiego di operatori ausiliari di viabilità, con spese a carico del richiedente stesso.
7. Le prestazioni speciali possono essere erogate anche a favore di pubbliche amministrazioni richiedenti.
8. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Municipale.
9. Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario e il rimborso spese.

Capo II - Norme relative ai servizi e loro modalità di esecuzione

Art. 32 - (Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi)

1. Il Comandante emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi per le strutture tecnico-operative in cui si articola il Corpo di Polizia Municipale.
2. Le istruzioni di cui al comma 1 e quelle predisposte dagli addetti al coordinamento e controllo delle strutture tecnico-operative, dopo il vaglio del Comandante, sono raccolte in un unico testo aggiornato periodicamente. Esse devono essere tempestivamente illustrate al personale interessato nell'ambito dei Reparti, Sezioni e distaccamenti. I responsabili delle predette strutture tecnico-operative hanno cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa del personale assegnato, acquisendo utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

Art. 33 - (Ordine di servizio relativa ai servizi a carattere generale)

1. Per i servizi a carattere generale, organizzati dal Comando in quanto coinvolgenti il personale in forza presso tutte le strutture tecnico-operative in cui è articolato il Corpo, il Comandante emana apposito ordine di servizio contenente l'indicazione dei servizi da prestare, le modalità di svolgimento, le unità da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili dei servizi, i risultati da conseguire.
2. L'ordine va indirizzato per l'esecuzione al responsabile del Servizio, nonché ai responsabili delle strutture tecnico-operative cui appartiene il personale comandato in servizio.

Art. 34 - (Foglio di presenza del servizio giornaliero)

1. Il foglio di presenza del servizio giornaliero costituisce il documento che registra la situazione organica delle strutture tecnico-operative e ne programma le normali attività di servizio. Viene redatto giornalmente dai Responsabili delle strutture tecnico-operative. Eventuali variazioni vanno tempestivamente comunicate al personale interessato a cura del responsabile della struttura di appartenenza.
2. Il foglio di presenza del servizio giornaliero viene programmato per i servizi ordinari con periodicità almeno settimanale e contiene cognome, nome e qualifica del personale al quale è diretto; tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di vestiario ed eventuale veicolo, equipaggiamento ed armamenti necessari. Può contenere, inoltre, altre indicazioni e comunicazioni eventuali a carattere individuale o generale; il personale ha l'obbligo di prenderne quotidianamente visione.
3. Le disposizioni di servizio, in particolare quelle di dettaglio, di regola debbono avere forma scritta, ma sono pure valide ed efficaci se impartite a voce.

Art. 35 - (Foglio di servizio)

1. Il foglio di servizio costituisce il documento che, in esecuzione delle direttive del Comandante, è preordinato a dare atto dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
2. Il foglio di servizio deve essere riconsegnato debitamente compilato al termine del servizio, e viene custodito dal responsabile del servizio che annota l'attività svolta, i

risultati raggiunti, nonché i fatti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo e non preventivati.

3. E' fatto salvo l'obbligo della segnalazione immediata per comunicazioni aventi carattere d'urgenza.

Art. 36 - (Presentazione in servizio)

1. Il personale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed armamento prescritto.
2. Salvo casi d'urgenza ogni variazione, rispetto a quanto stabilito nel foglio di presenza del servizio giornaliero, deve essere preventivamente autorizzata dal Comando e deve essere immediatamente comunicata alla centrale operativa e al Reparto Comando.
3. L'uscita dal Comando deve avvenire entro dieci minuti dall'inizio del turno ed il rientro dai servizi esterni, salvo particolari autorizzazioni del Responsabile della struttura tecnica-operativa di appartenenza, è ammesso non prima di quindici minuti precedenti il termine del servizio. Il termine anticipato del turno di servizio deve essere preventivamente autorizzato dal Comando e solo in casi di necessità non programmabili può essere autorizzato dal Responsabile della struttura tecnica-operativa di appartenenza. In tal caso la richiesta, salvo urgenze, dovrà essere formulata ad inizio turno.

Art. 37 - (Obbligo di intervento e rapporto)

1. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, nonché dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell' foglio di presenza del servizio giornaliero o nel programma di lavoro assegnato. Nel caso l'ordine verbale sia in contrasto con il foglio di presenza del servizio giornaliero predisposto dal Comando, dovrà esserne data notizia alla centrale operativa. Qualora il dipendente ritenga illegittimo l'ordine verbale, deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha l'obbligo di darvi esecuzione.
3. Fatte salve le competenze di Polizia Giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.
4. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.
5. Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.
6. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, Gli appartenenti al Corpo devono redigere i conseguenti rapporti per gli interventi effettuati. Inoltre, tali rapporti devono essere redatti anche nei casi in cui il personale in servizio, pur non essendo intervenuto direttamente, ha assistito a fatti (o ne è stato informato) che possono determinare conseguenze giuridiche e pertanto sia necessaria una documentazione scritta a titolo di prova.

7. Qualora gli operatori siano più di uno la redazione del rapporto compete alla figura gerarchicamente superiore (capo pattuglia).
8. Tutti gli agenti in servizio esterno, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art. 38 - (Prestazioni straordinarie e obbligo di permanenza in servizio)

1. Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate, su disposizione del Comando, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Corpo.
2. Inoltre le prestazioni oltre l'orario di lavoro sono effettuate obbligatoriamente per tutto il tempo necessario nei seguenti casi:
 - a. Al fine di portare a compimento una operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b. In tutte le manifestazioni di emergenza, per manifestazioni o altri motivi tali da richiedere la presenza del personale del Corpo;
 - c. In attesa dell'arrivo in servizio del collega del turno successivo, quando è previsto il cambio sul posto di cui all'art. 40.

Art. 39 - (Reperibilità: nozioni e casi)

1. Per il personale del Corpo di Polizia municipale può essere istituito un servizio di reperibilità, attivato secondo un calendario predisposto e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti stabiliti con apposito atto nonché delle disposizioni contrattuali e normative vigenti.
2. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, quali, per esempio, frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni, qualora non venga ritenuto sufficiente l'organico delle squadre in reperibilità tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la disponibilità nelle ore libere; in tali circostanze il Comandante può sospendere le licenze e di permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 40- (Servizi a carattere continuativo)

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:
 - a. non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo; in caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.
 - b. deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio;
2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall' foglio di presenza del servizio giornaliero.

Art. 41- (Controlli sui servizi)

1. Il responsabile del Reparto, della Sezione, del distaccamento ovvero il dipendente designato, deve controllare il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale a ciò preposto.

2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui al comma 1 riferisce al superiore gerarchico il quale, a sua volta, riferisce al Comando.
3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1 è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsivoglia ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

Capo III - Norme di comportamento

Art. 42 - (Organizzazione gerarchica, ordini e direttive)

1. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nello stesso; a parità di anzianità, dall'ordine della graduatoria di merito del concorso o selezione per l'acquisizione del grado medesimo; a parità di merito nella graduatoria, dall'età anagrafica.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono comunicarlo allo stesso, dichiarandone le ragioni. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione. Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.
3. Ogni appartenente al Corpo può rivolgersi agli organi superiori, interni ed esterni all'Ente di appartenenza, nel rispetto della via gerarchica. Ha altresì il diritto di consegnare scritti in pieghi sigillati al diretto superiore gerarchico il quale ne rilascia ricevuta e provvede immediatamente all'inoltro degli stessi all'organo superiore cui sono diretti.
4. Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
5. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggiore grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.
6. Nessun ordine può essere impartito direttamente a personale del Corpo da parte di amministratori o dirigenti comunali, con la sola eccezione del Sindaco o dell'Assessore delegato, in casi di particolare urgenza. Qualsiasi richiesta di intervento dovrà essere sempre inoltrata tramite il Comando del Corpo.

Art. 43 - (Norme generali di condotta. Doveri del personale)

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto. Sia in servizio che in fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al rapporto tra i cittadini, l'Amministrazione o il Corpo.

Art. 44 - (Comportamento in servizio)

1. Durante il servizio il personale di polizia municipale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità e si deve dimostrare cordiale e disponibile con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza.
2. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio nome quando richiesto o il numero di matricola.
3. Quando opera in abito civile, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento, che, a motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.
4. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.
5. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.
6. Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.
7. È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni esposti al pubblico nonché nei luoghi di lavoro, compresi i veicoli di servizio.
8. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è comunque vietato:
 - portare involti voluminosi;
 - consumare bevande alcoliche e superalcoliche;
 - utilizzare ombrelli;
 - sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio.

Art. 45 - (Assenze. Obbligo di avviso)

1. Il personale della Polizia municipale che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizioni di prestare servizio, ovvero per qualsivoglia altro motivo non possa presentarsi in servizio, deve darne tempestiva notizia secondo le modalità previste nelle disposizioni contrattuali vigenti.
2. Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica alla centrale operativa, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.
3. La centrale operativa ha l'obbligo di darne tempestiva notizia al Reparto Comando e di informare il Responsabile della struttura tecnica-operativa da cui dipende l'appartenente al Corpo.
4. Nel caso di assenza per motivi di salute, sussiste altresì l'obbligo di trasmettere, nel termine stabilito dal contratto collettivo di lavoro, il certificato medico da cui risulti la prognosi.

Art. 46 - (Cura della persona e dell'uniforme)

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, fatti salvi i casi contemplati nei commi 5 e 6.

2. L'uniforme indossata deve essere sempre dignitosamente pulita e non sgualcita. E' vietato alterarne la foggia od utilizzare capi o segni distintivi diversi da quelli approvati dalla legge regionale o dalla Giunta Comunale.
3. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
4. Non è consentito l'uso di orecchini, collane, ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme.
5. Il personale del Corpo, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.
6. Il Comandante del Corpo può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.
7. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, eccettuato per quanto attiene il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa, seppure con uniforme privata di berretto, segni distintivi, placca e gradi.

Art. 47 - (Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti)

1. Il personale del Corpo, nella custodia e conservazione di ogni cosa appartenente all'Amministrazione che sia detenuta per motivi di servizio o di ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso, è tenuto ad adottare la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Alla guida dei veicoli è adibito personale in possesso della prescritta patente per la conduzione di automezzi.
3. L'incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.
4. Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione. Il conducente dei veicoli, a parità di grado, svolge le funzioni di "capo-pattuglia", con responsabilità inerenti il buon uso del mezzo e delle dotazioni operative necessarie all'espletamento del servizio di pattuglia, nonché l'obbligo di trasmettere alla centrale gli "stati " di servizio predisposti, secondo le disposizioni ricevute.
5. È fatto divieto ai conducenti dei veicoli della Polizia Municipale di oltrepassare i confini del territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco o del Comandante e salvi i casi di necessità connessi e conseguenti a flagranza di reato.
6. Durante la guida degli autoveicoli in dotazione, devono essere osservate le disposizioni stabilite dagli articoli 172 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina l'uso delle cinture di sicurezza.
7. In particolare per quanto riguarda la patente di servizio, qualora rilasciata, l'interessato si obbliga, ai sensi dell'art.6 del DM 246/2004, a comunicare al Comandante ogni variazione di validità e di conferma della propria patente di guida rilasciata ai sensi dell'art.116 o dell'art.138 del d.l.vo 285/92, entro 10 giorni dalla sua effettiva conoscenza, al fine di procedere alla informazione o segnalazione alla Prefettura come previsto dagli artt.3 co.7 e 7 del citato decreto ministeriale.
8. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

9. I danni o guasti causati ai veicoli per colpa grave dei consegnatari sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione Comunale e la relativa spesa viene loro addebitata, impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 48 - (Rapporti interni al Corpo)

1. I rapporti gerarchici e funzionali tra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità ed il prestigio di essi.

Art. 49 - (Rapporti esterni)

1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante o da un suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo deve informare preventivamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l'Amministrazione e il Corpo.

Art. 50 - (Segreto d'ufficio e riservatezza)

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 44, i componenti il Corpo devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.
3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo di Polizia municipale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.
4. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

Art. 51 - (Saluto)

1. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a salutare i cittadini, il sindaco e le altre autorità con le quali venga ad interagire per ragioni del suo ufficio. Il saluto è altresì dovuto alla bandiera nazionale, al gonfalone civico ed ai cortei funebri.
2. Tra uguali di grado il saluto reciproco è un atto di cortesia, altresì, è forma di cortesia il saluto verso gli Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti di Amministrazione diversa da quella di appartenenza.

3. Il saluto viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta e con dita unite, all'altezza del copricapo; il polso in linea con l'avambraccio e in linea con la spalla.
4. E' dispensato dal saluto:
 - a. il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
 - b. il personale a bordo di veicoli;
 - c. il personale di scorta di sicurezza;
 - d. il personale di scorta al gonfalone civico.
5. Colui che riceve il saluto lo restituisce nelle medesime forme (se in uniforme). Nel caso in cui si tratti di più operatori non inquadrati, che comunque siano insieme, risponde al saluto solo il più elevato in grado o il più anziano.

Art. 52 - (Igiene e sicurezza sul lavoro)

1. E' cura dell'Amministrazione Comunale predisporre visite mediche periodiche per gli operatori di polizia municipale.
2. Il personale che esercita l'attività lavorativa nell'ambiente strada, qualora avverta una sintomatologia disturbante il suo normale stato psico-fisico, può rivolgersi al Comando che attiverà tutte le misure previste.
3. Per il personale che presta l'attività nei servizi interni, particolarmente addetto, in via continuativa, all'uso dei video-terminali, si attua la normativa di cui all'art. 27, comma b, del D.P.R. 333/90.
4. Le lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sono dispensate dall'attività lavorativa nell'ambiente "strada" e, nel contempo, vengono assegnate ad attività di supporto nei servizi interni. Le stesse, a richiesta, possono essere dispensate dai servizi serali e notturni.
5. In caso di temporanea inabilità fisica parziale, gli appartenenti al Corpo vengono utilizzati secondo le indicazioni fornite dal Collegio Medico.
6. In caso di inidoneità permanente ai servizi esterni, gli appartenenti al Corpo vengono prioritariamente impiegati nei servizi interni di istituto compatibili con il loro stato. Qualora nessun servizio interno fosse compatibile con le condizioni di salute del dipendente, si applicano le disposizioni di legge. In caso di contemporanea inidoneità permanente di più soggetti, la tutela verrà attuata prioritariamente nei confronti di coloro che hanno maturato più anni di servizio esterno.

Art. 53 - (Assicurazioni per rischi professionali)

1. Tutti i componenti del Corpo verranno assicurati a spese del Comune, contro gli infortuni che potessero colpirli nello svolgimento del proprio servizio e procurare loro l'inabilità temporanea ovvero permanente o la morte.
2. Le somme sono devolute per intero all'assicurato o agli eredi legittimi in caso di morte, indipendentemente da ogni altro assegno spettante per legge o regolamento.

Titolo IV - Uniforme, armi e strumenti in dotazione

Art. 54 - (Uniformi)

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese al vestiario uniforme ed all'approvvigionamento di quanto necessario allo svolgimento dei servizi di Polizia Municipale.
2. La foggia della divisa e di tutto ciò che compone la dotazione di servizio degli appartenenti al Corpo di P.M., deve essere conforme alle disposizioni della normativa regionale vigente.
3. Su proposta motivata del Comandante, previa informazione alle OO.SS., per particolari esigenze di funzionalità tecnica od operativa, per il personale del Corpo di Polizia Municipale, la Giunta Comunale può prevedere l'impiego di speciali capi di abbigliamento, finiture e accessori diversi da quelli stabiliti dalle disposizioni regionali in materia.
4. La dotazione di massa vestiario, la periodicità e le modalità di sostituzione sono oggetto di specifico separato provvedimento nell'ambito delle disposizioni regionali e contrattuali.
5. Le dotazioni concesse in uso al personale restano di proprietà della pubblica amministrazione che potrà chiedere il risarcimento del danno nel caso di smarrimento del medesimo o deterioramento per trascuratezza da parte dell'operatore.
6. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo stato italiano e dal regolamento regionale.
7. È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comando.

Art. 55 - (Armi in dotazione)

1. L'eventuale armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, ai fini ed agli effetti della legge 7 marzo 1986, n° 65, e del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, è fornito a cura e a spese dell'Amministrazione comunale.
2. La dotazione, il trasporto, il porto, la custodia, l'impiego di armi e munizioni e l'individuazione dei servizi da svolgersi armati, è materia disciplinata da apposito regolamento.

Art. 56 - (Strumenti in dotazione individuale)

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente regolamento, al personale del Corpo Polizia Municipale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:
 - a. fischiello;
 - b. manette;
 - c. dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;
 - d. eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio.

Art. 57 - (Strumenti di autotutela)

1. Con apposito e separato Regolamento verranno individuati gli strumenti di autotutela, non classificati come arma, di cui il Corpo potrà essere eventualmente dotato, nonché la formazione e l'addestramento necessari per il loro uso ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 12 del 3.04.2006.

Art. 58 - (Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione ai Reparti)

1. Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Corpo sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal regolamento di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 12 del 3.04.2006 e successive modifiche.
2. I veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnate in dotazione alle singole strutture tecnico-operative. Il responsabile della struttura tecnico-operativa è tenuto ad usarli ed a farli usare con gli obblighi di cui all' art. 47.
3. I mezzi in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni contemplate dal servizio.
4. Il personale che utilizza detti veicoli è obbligato a compilare l'apposito foglio di viaggio numerato, che andrà conservato in ordine cronologico presso la struttura tecnico-operativa di appartenenza, in modo da rendere in ogni momento accertabile chi era alla guida di un certo veicolo in un dato momento.
5. È compito del personale assegnatario di assicurarsi che venga effettuata la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna per mantenerli in costante efficienza e decoro. Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati devono essere comunicati prontamente al Comando.
6. Il Comandante dispone i controlli dei libretti di macchina per i conseguenti provvedimenti.
7. Per i servizi particolari, specificamente autorizzati dal Comando, potranno essere utilizzati mezzi non appartenenti all'Ente di appartenenza. All'uso di tali mezzi è estesa la copertura assicurativa prevista per la conduzione dei veicoli in dotazione

Art. 59 - (Tessera di servizio)

1. Al personale del Corpo è rilasciata dal Sindaco una tessera di riconoscimento plastificata, del tipo previsto dalla legislazione regionale in materia. Il documento, va rinnovato nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile.
2. La tessera deve essere esibita su richiesta e, preventivamente, nel caso in cui il servizio sia prestato in abiti civili.
3. La tessera va immediatamente restituita all'atto della cessazione dl servizio ed è ritirata a seguito di sospensione dal servizio.
4. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del documento di cui al presente articolo.

Titolo V - Disciplina e Ricompense

Art. 60 - (Responsabilità disciplinare)

1. La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia del Corpo sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza i doveri di ufficio.
2. Le violazioni al presente Regolamento danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL.

Art. 61 - (Ricompense)

1. Agli appartenenti alla Polizia municipale possono essere conferite le seguenti ricompense:
 - a. elogio scritto del Comandante;
 - b. encomio del Sindaco;
 - c. proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.
2. Le ricompense di cui al comma 1 sono annotate sullo stato di servizio del personale interessato e costituiscono elemento di valutazione nelle procedure di selezione per la progressione verticale.

Art. 62 - (Requisiti per il conferimento)

1. Le proposte di ricompensa al valore civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.
2. L'encomio del Sindaco è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che, abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
3. L'elogio scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

Art. 63 - (Procedure per le ricompense)

1. La proposta per il conferimento dell'encomio del Sindaco è formulata dal Comandante del Corpo su rapporto del responsabile della struttura tecnico-operativa in cui presta servizio il personale interessato.
2. La proposta per il conferimento dell'elogio scritto del Comandante è formulate dal responsabile della struttura tecnico-operativa in cui presta servizio il personale interessato.
3. La proposta, recante la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, deve essere corredata di tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito; deve essere formulata tempestivamente e, comunque, entro 6 mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce.

Titolo VI - (Norme finali)

Art. 64 - (Ricorrenze e Celebrazioni)

1. La ricorrenza della celebrazione della Fondazione del Corpo viene celebrata negli anniversari più significativi con una cerimonia civile .
2. La ricorrenza del Santo Patrono del Corpo della Polizia Municipale viene celebrata annualmente.

Art. 65 - (Associazionismo)

1. È data facoltà agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di costituirsi in associazione per l'organizzazione e la gestione autonoma delle tradizionali iniziative culturali, benefiche, sportive, turistiche, sociali.

Art. 66 - (Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento Generale per il personale del Comune di Grosseto e dei CCNL.

Art. 67 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento abroga il preesistente regolamento del Corpo di Polizia municipale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 del 20.07.1964 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 14.06.1965 approvata a condizioni dalla G.P.A. nella seduta del 10.12.1965 e integrato con deliberazione della Giunta Municipale del 1.02.1966, n. 249 e successive modificazioni e diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Copia del presente regolamento viene trasmessa alla Regione Toscana, nonché al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Grosseto.

**RACCOLTA NORMATIVA
CITATA NEL
REGOLAMENTO DEL CORPO
DI POLIZIA MUNICIPALE**

¹ D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 7

Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni(*).

(*) Il presente articolo corrisponde all'art. 5, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

1a L. 05-06-2003 n. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.

Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie. 4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

² La Costituzione della Repubblica Italiana - TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei

bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

³ **Legge 7 marzo 1986, n. 65 - Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale**

Articolo 1. Servizio di polizia municipale.

1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.
2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

Articolo 2. Funzioni del sindaco.

1. Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 3. Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.

1. Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

Articolo 4. Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.

1. I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
 - 1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
 - 2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
 - 3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
 - 4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi articolari:
 - a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
 - b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
 - c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.

Articolo 5. Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
 - a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
 - b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393;
 - c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godimento dei diritti civili e politici;

-
- b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso (come modificato dall'art. 17, comma 134, L. 15 maggio 1997, n. 127).

Articolo 6. Legislazione regionale in materia di polizia municipale.

1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.

2. Le regioni provvedono con legge regionale a:

- 1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
- 2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;
- 3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;
- 4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;
- 5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.

Articolo 7. Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale.

1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:

- 1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;
- 2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.

3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale.

L'ordinamento si articola di norma in:

- a) responsabile del Corpo (comandante);
- b) addetti al coordinamento e al controllo;
- c) operatori (vigili).

4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.

5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.

Articolo 8. Titoli di studio.

1. I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

Articolo 9. Comandante del Corpo di polizia municipale.

1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Articolo 10. Trattamento economico del personale di polizia municipale.

1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.
2. Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.
3. L'indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.

Articolo 11. Comunicazione dei regolamenti comunali.

1. I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del commissario del Governo.

Articolo 12. Applicazione ad altri enti locali.

1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.
2. È altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.

Articolo 13. Decorrenza dell'indennità prevista dall'articolo 10.

1. L'indennità prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 14. Copertura dell'onere finanziario.

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

4 L.R. 3 aprile 2006, n. 12 (1). Norme in materia di polizia comunale e provinciale.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto della legge.

1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, detta disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, anche in forma associata, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia comunale, denominata polizia municipale, e di polizia provinciale, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine polizia locale, al fine di assicurarne sul territorio regionale l'efficace espletamento da parte di comuni e province.
2. Agli enti locali diversi da comuni e province si applicano le disposizioni di cui al capo I della presente legge, nei limiti delle competenze loro attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 2 Strutture e funzioni di polizia locale.

1. Gli addetti alle strutture di polizia locale istituite ai sensi dell'articolo 1 provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle competenze dell'ente locale;
 - b) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
 - c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza;
 - d) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti.
2. Gli operatori delle strutture di polizia locale, comprese quelle gestite in forma associata, svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni di pubblica sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge dello Stato.
3. Il personale della polizia locale deve possedere tutti i requisiti previsti per lo svolgimento di tutte le funzioni stabilite dalla legge.
4. Per la selezione del personale da destinare alle strutture di polizia municipale e provinciale, sono individuate modalità di verifica del possesso dei requisiti di natura psichica e fisica previsti dalla legislazione in materia.

Art. 3 Principi organizzativi.

1. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento e l'organizzazione delle strutture di polizia locale.
2. La struttura di polizia locale consiste nella organizzazione di persone e mezzi disposta da ciascun ente locale con modalità tali da garantire su tutto il territorio l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa, tenuto conto delle caratteristiche demografiche, morfologiche e socio-economiche del proprio territorio.

3. Il sindaco o il presidente della provincia definiscono gli indirizzi e vigilano sull'espletamento delle attività di polizia amministrativa locale.

4. Gli operatori di polizia locale svolgono stabilmente le attività ed i compiti previsti dalla presente legge anche negli enti ove prestano servizio un solo addetto.

5. I distacchi e i comandi ad altro ente sono consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.

6. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge in uniforme le attività ad esso inerenti, salvo i casi in cui il regolamento dell'ente preveda diversamente.

Art. 4 Gestione associata.

1. Più comuni possono provvedere alla gestione associata delle strutture di polizia municipale nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. I comuni interessati definiscono:

a) i contenuti essenziali delle attività da svolgere in forma associata;

b) le modalità di esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, da parte del sindaco di ciascun comune e i rapporti con il responsabile della struttura in forma associata;

c) l'organo che esercita l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sull'espletamento delle attività nell'intero territorio interessato;

d) i criteri della gestione amministrativa e finanziaria della struttura associata e le modalità di ripartizione delle entrate e delle spese.

3. L'atto associativo, nel caso in cui istituisca l'ufficio comune di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato con decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), convertito dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, può definire il regolamento unitario della struttura ovvero affidare l'adozione del regolamento all'ente responsabile della gestione associata, in conformità al medesimo atto associativo ed agli indirizzi dell'organismo associativo.

4. La Giunta regionale, nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della Comunità Toscana), definisce annualmente fino al limite massimo del 15 per cento dello stesso stanziamento, le risorse da destinare all'incentivazione delle gestioni associate di polizia locale costituite ai sensi della vigente normativa.

Art. 5 Competenza territoriale.

1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero di quello risultante dall'insieme degli enti associati.

2. Ai sensi delle disposizioni statali, il personale può compiere fuori dal territorio di competenza:

a) le missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;

b) le operazioni di polizia di propria iniziativa, durante il servizio, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

c) le missioni per rinforzare altre strutture di polizia locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto.

Art. 6 Strumenti di autotutela.

1. I comuni e le province, con regolamento, possono prevedere che gli operatori di polizia locale, oltre alla possibile dotazione delle armi per la difesa personale in conformità a quanto disciplinato dalla normativa statale, siano dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela dell'incolumità personale; tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 12 della presente legge provvede all'individuazione dei presidi difensivi di cui al comma 1 nonché alla disciplina generale delle loro modalità di impiego e assegnazione con previsione di specifico addestramento al loro uso.

Art. 7 Collaborazione con associazioni di volontariato.

1. I comuni e le province possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e successive modificazioni, per realizzare collaborazioni tra queste ultime e le strutture di polizia locale rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

2. In ogni caso, i volontari:

a) svolgono le loro attività sulla base delle indicazioni operative degli addetti alle strutture di polizia locale;

b) non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza degli addetti alle strutture di polizia locale;

c) possiedono i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle azioni di cui al comma 1;

d) sono adeguatamente assicurati.

3. Le eventuali uniformi e segni distintivi utilizzati dai volontari devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con uniformi e segni distintivi della polizia municipale e provinciale.

Art. 8 Servizi per conto di terzi.

1. Gli enti locali possono definire specifiche tariffe per l'esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della polizia locale, che comportino l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla polizia locale, oltre l'impiego dovuto per le normali azioni istituzionali, in relazione ad attività di natura imprenditoriale, che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

- a) attività svolte a domanda o nell'interesse di specifici soggetti;
- b) manifestazioni pubbliche.

2. Sono esenti dal pagamento le attività richieste dalle amministrazioni pubbliche.

Capo II - Funzioni della Regione

Art. 9 Supporto tecnico.

1. La Regione promuove l'esercizio omogeneo delle funzioni inerenti le attività di polizia locale mediante:

- a) valutazioni e indicazioni tecniche sull'organizzazione e lo svolgimento delle attività di polizia locale;
- b) il sostegno all'attività tramite la definizione di modelli operativi uniformi.

2. La Regione, inoltre, mediante attività di ricerca e documentazione, favorisce l'acquisizione dei dati necessari alle strutture di polizia locale finalizzate:

- a) all'organizzazione delle funzioni di propria competenza dirette alla sicurezza del territorio;
- b) all'individuazione dei contenuti degli accordi per la gestione integrata del controllo territoriale.

3. La Regione promuove, in collaborazione con gli enti locali, l'istituzione e l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alle centrali operative dei corpi di polizia locale sull'intero territorio regionale.

Art. 10 Attività formativa.

1. La Regione programma e realizza le attività formative di propria competenza di cui agli articoli 17 e 20 nelle forme previste dalla legislazione regionale in materia.

2. La Regione, previa valutazione del fabbisogno formativo sulla base delle indicazioni degli enti locali e sentite le rappresentanze sindacali dei lavoratori, definisce i contenuti generali uniformi dei programmi formativi per le diverse figure professionali del personale addetto alle strutture di polizia locale.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere programmate e realizzate in collaborazione con gli enti locali, previa convenzione che può prevedere la gestione delle attività da parte degli enti medesimi e l'attribuzione ad essi delle risorse finanziarie necessarie.

4. Fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può autorizzare gli enti locali, singoli o associati, allo svolgimento delle attività formative di propria competenza, verificandone la corrispondenza alle disposizioni regionali.

Art. 11 Strumenti di comunicazione.

1. La Giunta regionale definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di comunicazione in dotazione a ciascuna struttura di polizia locale in modo da consentirne la reciproca utilizzazione in tutto il territorio regionale.

Art. 12 Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento.

1. Con regolamento regionale sono disciplinati:

- a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
- b) gli elementi identificativi dell'operatore, dell'ente di appartenenza e della Regione Toscana;
- c) i distintivi di grado, attribuito in relazione al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;
- d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità ed onorificenza, apponibili sull'uniforme;
- e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori nonché il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione alle strutture di polizia locale;
- f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'articolo 6 e loro modalità di impiego;
- g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

Art. 13 Conferenza tecnica regionale.

1. Al fine di acquisire elementi utili per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, e per la predisposizione del regolamento di cui all'articolo 12, la Giunta regionale organizza periodicamente la Conferenza tecnica regionale sulla polizia locale.

2. Alla Conferenza partecipano i responsabili delle strutture di polizia municipale e provinciale.

3. La partecipazione agli incontri di cui al comma 1 non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

Capo III - I corpi di polizia locale

Art. 14 Corpo di polizia municipale.

1. I comuni, singoli o associati, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 possono istituire corpi di polizia municipale.
2. I comuni istituiscono il corpo di polizia municipale nel rispetto delle seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime:
 - a) organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza, di due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi e organizzazione di un terzo turno di vigilanza ordinaria sul territorio in servizio serale-notturno per almeno centoventi giorni, anche non consecutivi, per ogni anno solare;
 - b) predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni di servizio, attiva tutti i giorni dell'anno;
 - c) organizzazione di un sistema che consenta l'attivazione dei controlli di polizia amministrativa locale nell'arco delle ventiquattro ore, compresi i festivi, nell'ambito territoriale di competenza;
 - d) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione degli incidenti stradali con danni alle persone o rilevanti conseguenze sulla circolazione stradale nei due turni antimeridiano e pomeridiano ed organizzazione dell'eventuale attivazione del servizio per almeno un turno serale-notturno, compresi i festivi, nell'ambito territoriale di competenza.
3. I corpi di polizia municipale, ove possibile, privilegiano un'organizzazione improntata al principio del decentramento e adottano moduli operativi di prossimità nei confronti della collettività amministrata dall'ente locale di appartenenza.
4. La Regione promuove l'istituzione e sostiene l'attività dei corpi di polizia municipale aventi le caratteristiche organizzative di cui al presente articolo, mediante i finanziamenti previsti dalla L.R. n. 38/2001, relativi alle funzioni di polizia locale.

Art. 15 Corpo di polizia provinciale.

1. Le province, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, istituiscono corpi di polizia provinciale.
2. I corpi di polizia provinciale svolgono prioritariamente compiti di polizia ambientale, oltre a tutte le competenze affidate dalle vigenti disposizioni legislative.
3. Le province possono promuovere specifici accordi con i comuni per attivare forme di collaborazione tra corpi di polizia provinciale e strutture di polizia municipale nel territorio di competenza, ai fini di un efficace espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.
4. La Regione sostiene l'attività dei corpi di polizia provinciale mediante i finanziamenti previsti dalla L.R. n. 38/2001, relativi alle funzioni di polizia locale.

Art. 16 Organizzazione del corpo di polizia municipale e provinciale.

1. Il corpo di polizia municipale e provinciale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, si articola nelle seguenti figure professionali:
 - a) comandante, con funzioni di responsabile del corpo;
 - b) addetti al coordinamento e controllo, tra i quali possono essere individuati uno o più vicecomandanti;
 - c) agenti.

Art. 17 Comandante del corpo di polizia municipale e provinciale.

1. Il comandante dirige lo svolgimento delle attività di competenza del corpo, emana gli ordini e le disposizioni organizzative ed operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il comandante attua gli indirizzi dati dal sindaco o dal presidente della provincia ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ed è responsabile verso il sindaco o il presidente della organizzazione, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico ed operativo del personale appartenente al corpo.
3. La funzione di comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza.
4. Allo scopo di garantire la competenza tecnico-professionale connessa alle attività dei livelli apicali dei corpi, qualora non venga effettuata una selezione concorsuale finalizzata alla copertura del ruolo, l'affidamento dell'incarico comporta la frequenza del corso regionale obbligatorio di formazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a).

Capo IV - Formazione e aggiornamento del personale

Art. 18 Professionalità degli addetti alle funzioni di polizia locale.

1. Il personale addetto alle strutture di polizia locale possiede una professionalità adeguata alle funzioni svolte.
2. La professionalità è assicurata tramite:
 - a) una preparazione giuridica di base con riferimento prioritario alle materie di competenza specifica per lo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;
 - b) la partecipazione ad un corso di prima formazione durante il periodo di prova e, successivamente, a corsi di aggiornamento periodici.

3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia di porto dell'arma, il personale addetto alle strutture di polizia locale partecipa a periodici corsi di addestramento all'uso dell'arma, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Art. 19 Formazione e aggiornamento periodico.

1. Al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento professionale, con regolamento regionale sono disciplinati:

- a) il corso di formazione specifica per comandante dei corpi di polizia municipale e provinciale di cui all'articolo 17;
- b) le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi periodici di prima formazione;
- c) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
- d) la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi.

2. Il regolamento disciplina altresì i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili delle strutture di polizia municipale e provinciale.

Art. 20 Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti.

1. Durante il periodo di prova è obbligatoria la frequenza di un corso di prima formazione programmato e realizzato ai sensi dell'articolo 10, con verifica finale della preparazione acquisita; al termine del corso il personale può essere adibito al servizio attivo.

2. In caso di assunzione tramite corso-concorso, la partecipazione allo stesso equivale, agli effetti di cui al presente articolo, alla frequenza del corso di prima formazione a condizione che i contenuti del corso siano conformi a quanto definito dalla Regione ai sensi dell'articolo 19.

Art. 21 Formazione degli agenti assunti a tempo determinato.

1. Il personale assunto a tempo determinato è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione presso l'ente di appartenenza, secondo il programma definito dal regolamento di cui all'articolo 19.

2. Il personale che abbia già prestato, anche temporaneamente, la propria attività nella struttura di polizia locale per almeno sessanta giorni, oppure abbia ottenuto l'idoneità nelle prove conclusive di un concorso per addetti alla struttura di polizia locale, è esonerato dalla frequenza al corso di formazione di cui al comma 1.

Capo V - Norme finali e transitorie, disposizione finanziaria

Art. 22 Obblighi di collaborazione.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire alle strutture regionali competenti ogni collaborazione per la verifica dello stato di realizzazione delle disposizioni della presente legge e dei risultati conseguiti.

Art. 23 Norma transitoria.

1. La Regione adotta i regolamenti di cui agli articoli 12 e 19 entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni regionali degli enti locali, la Commissione regionale per le pari opportunità e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, nei Comuni che non si fossero adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 14, le strutture di polizia municipale assumono denominazione diversa da quella di corpo, fatti salvi, per il personale in esse inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già attribuiti e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.

3. Gli enti locali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 12, adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di quest'ultimo.

4. L'adeguamento da parte degli enti locali alla presente legge costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla L.R. n. 38/2001 relativi alle funzioni di polizia locale.

Art. 24 Disposizione finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, decorrenti dall'anno 2006, sono stimati in euro 500.000,00 per l'anno 2006 e in euro 440.000,00 per l'anno 2007.

2. Al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2005/2007, annualità 2006 e 2007, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2006

in diminuzione

UPB 741 "Fondi - spese correnti", per euro 500.000,00;

in aumento:

UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti", per euro 500.000,00;

Anno 2007

in diminuzione

UPB 741 "Fondi - spese correnti", per euro 440.000,00;

in aumento:

UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti", per euro 440.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 25 Abrogazioni.

1. La legge regionale 9 marzo 1989, n. 17 (Norme in materia di Polizia Municipale) è abrogata.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12 è abrogata la legge regionale 18 novembre 1998, n. 82 (Caratteristiche delle uniformi, dei segni distintivi e dei mezzi di comunicazione dei servizi di polizia locale).

Art. 26 Modifiche all'articolo 26 della L.R. n. 65/1997.

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (2) (Istituzione dell'ente per la gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo consorzio), le parole "le disposizioni di cui alla L.R. n. 17 del 1989 e successive modificazioni, concernente le norme in materia di polizia municipale" sono sostituite dalle seguenti: "le vigenti disposizioni regionali in materia di polizia municipale e provinciale".

Art. 27 Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale procede annualmente alla valutazione delle modalità attuative e dei risultati conseguiti dalla presente legge per quanto attiene:
 - a) all'approvazione, da parte degli enti interessati, dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 1;
 - b) all'attività di formazione e aggiornamento professionale del personale di polizia locale;
 - c) all'incentivazione delle gestioni associate di polizia locale di cui all'articolo 4, comma 4.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la relazione generale presentata entro il 30 giugno di ogni anno dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 38/2001 dà specificatamente conto dei dati e delle informazioni necessarie per la valutazione di cui alle lettere a) e b).

5 D.P. R. n. 616 del 24.07.1977

Art. 19. Polizia amministrativa.

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

- 1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
- 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
- 3) [la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76] (*);
- 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinari e previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
- 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
- 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
- 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
- 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
- 9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
- 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;
- 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
- 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
- 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
- 14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
- 15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
- 16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
- 17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
- 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle. I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso (°). Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime

(*) Numero abrogato dall'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato al n. CLXXX.

(°) Con sentenza 24 marzo 1987, n. 77 (Gazz. Uff. 1° aprile 1987, n. 14 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza, nonché del successivo quinto comma.

Per l'abrogazione di parte dei commi quarto e quinto, vedi, peraltro, l'art. 164, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

⁶ D.Lgs. 31-03-1998 n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

108. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:

- 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
- 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
- 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
- 6) [alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185] 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

b) sono attribuite alle province le funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
- 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 163. Trasferimenti agli enti locali.

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.

2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

- a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni , e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302; f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

⁷ 357 C.P. Nozione del pubblico ufficiale. (1)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria (2) o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (3).

(1) Vedi l'art. 12, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, di approvazione del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 17, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il secondo comma è stato così modificato con l'art. 4, primo comma, L. 7 febbraio 1992, n. 181, sui delitti contro la pubblica Amministrazione.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 17, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il secondo comma è stato così modificato con l'art. 4, primo comma, L. 7 febbraio 1992, n. 181, sui delitti contro la pubblica Amministrazione.

⁸ Art. 57 C.P.P. Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria

Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità (1);

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia (2) e del corpo forestale dello Stato (3) nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità (4);

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità (1);

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia (2), le guardie forestali (3) e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio (5).

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 (6).

(1) Si vedano gli artt. 36, n. 2 e 39 della L. 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S.

(2) Con L. 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), il corpo degli agenti di custodia è stato disciolto e sostituito con il Corpo di polizia penitenziaria (art. 2). Per l'attribuzione della qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria si veda l'art. 14.

(3) Si vedano gli artt. 8, 12 e 13 del D.L.vo 12 marzo 1948, n. 804, l'art. 16 della L. 1 aprile 1981, n. 121, nonché l'art. 5 del D.P.R. 2 maggio 1953, n. 604.

-
- (4) In particolare: gli appuntati dei carabinieri preposti al comando di stazione, per il periodo in cui hanno tale effettivo comando, ex D.L.vo Lgt. 11 gennaio 1945, n. 30; gli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano superato un apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni, ex D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella L. 20 novembre 1987, n. 472; gli agenti, agenti scelti, assistenti e assistenti capo del Corpo di polizia penitenziaria sono agenti di polizia giudiziaria ex art. 14, comma 1, lett. b), n. 1 della L. 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.
- (5) La qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni dall'art. 51, lett. a), prima parte, della L. 7 marzo 1986, n. 65, recante l'ordinamento della polizia municipale.
- (6) In particolare si vedano:
- 1) i verificatori di pesi e misure, ex R.D. 23 agosto 1890, n. 7088;
 - 2) le guardie zoofile nominate dalle società protettrici degli animali, se riconosciute dal prefetto, ex L. 12 giugno 1913, n. 611;
 - 3) i funzionari ed agenti delegati dal Ministero dell'industria in relazione alle frodi su prodotti agrari ed alimentari, ex R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033;
 - 4) i funzionari e gli agenti della amministrazione finanziaria ex art. 31, L. 7 gennaio 1929, n. 4;
 - 5) gli agenti giurati per la sorveglianza in acque pubbliche e private, ex R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604;
 - 6) gli ufficiali sanitari, ex R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
 - 7) i comandanti di corpo, di distacco e di posto delle varie forze armate, ex art. 301 c.p.m.p.;
 - 8) gli ispettori compartimentali dei monopoli, ex R.D. 14 giugno 1941, n. 577;
 - 9) il personale direttivo, gli ufficiali e i sottufficiali, i vigili scelti e i vigili dei comandi provinciali del Corpo dei vigili del fuoco, ex L. 27 dicembre 1941, n. 1570 e L. 13 maggio 1961, n. 469;
 - 10) gli agenti addetti alla repressione della pesca con materie esplosive o velenose nelle acque marittime, ex D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747;
 - 11) gli agenti nominati dalle amministrazioni provinciali per la repressione delle frodi agrarie, ex D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987;
 - 12) gli ingegneri e i periti del Corpo delle miniere, ex D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
 - 13) gli ispettori del lavoro ex D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520;
 - 14) gli impiegati addetti al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi agrarie, ex L. 15 dicembre 1961, n. 1304;
 - 15) il personale sanitario o tecnico in relazione alla vigilanza sulla produzione e il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione, ex L. 30 aprile 1962, n. 283;
 - 16) gli ispettori sanitari, ex L. 26 febbraio 1963, n. 441;
 - 17) i comandanti, ufficiali, sottufficiali, direttori, delegati e consoli indicati nell'art. 1235 c.n. come modificato dalla L. 3 febbraio 1963, n. 94;
 - 18) il personale civile e militare della marina mercantile e gli agenti giurati addetti alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni in materia di pesca marittima, ex L. 14 luglio 1965, n. 963;
 - 19) i dipendenti del Ministero dell'agricoltura addetti all'accertamento delle violazioni al regime per l'erogazione dell'integrazione di prezzo ai produttori di olio di oliva, ex D.L. 9 novembre 1966, n. 912, convertito in L. 23 dicembre 1966, n. 1143;
 - 20) i funzionari consolari per i reati commessi a bordo di navi mercantili ed aerei civili italiani, ex D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200;
 - 21) gli impiegati del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi nei limiti del loro servizio, ex L. 30 gennaio 1968, n. 46;
 - 22) i funzionari e gli impiegati cui sono attribuiti compiti di accertamento di reati in materia di imposta di bollo, ex D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
 - 23) i funzionari doganali, ex D.P.R. 22 gennaio 1973, n. 43;
 - 24) gli ingegneri e i geometri dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e dagli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo dei vigili del fuoco e tutti gli agenti giurati al servizio dello Stato, delle province e dei comuni, ex L. 2 febbraio 1974, n. 64;
 - 25) gli agenti venatori incaricati del controllo della regolarità del porto e dell'uso delle armi, ex L. 11 febbraio 1992, n. 157;
 - 26) gli addetti ai servizi delle U.S.L. e ai presidi e servizi multizonali in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro, ex L. 23 dicembre 1978, n. 833;
 - 27) l'ingegnere capo delle sezioni dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi per le infrazioni penali da lui accertate, ex D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;
 - 28) il personale della polizia di Stato adibito ad attività tecnico-scientifica o tecnica al quale sia attribuita per esigenze di servizio la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ex D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337;
 - 29) gli ispettori dell'I.S.V.A.P. incaricati di vigilare sull'esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ex L. 12 agosto 1982, n. 576;
 - 30) i comandanti delle unità di vigilanza sulle attività marittime ed economiche appartenenti alla marina militare, ex L. 31 dicembre 1982, n. 979;
 - 31) i responsabili del servizio di polizia municipale e gli addetti al coordinamento e al controllo, ex L. 7 marzo 1986, n. 65;

32) gli ispettori provinciali esercenti funzioni di controllo in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, ex art. 16 del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 133.

33) gli ispettori dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ex D.L.vo 17 marzo 1995, n. 230;

34) il personale delle camere di commercio nell'espletamento e nei limiti del servizio per l'applicazione del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 251 (art. 20);

35) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ex art. 24 D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362.

⁹ CODICE DELLA STRADA DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N° 285

ARTICOLO 12

Espletamento dei servizi di Polizia Stradale

1. L'espletamento dei servizi di Polizia Stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei Carabinieri;

d) al Corpo della Guardia di Finanza;

d bis) ai corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; (*)

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di Polizia Stradale;

f bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. (*)

2. L'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b) spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 57 commi 1 e 2 del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti, e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6 comma 7.

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'articolo 6, comma 7.

3-bis I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1(*) .

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.

(*) Lettera aggiunta dall'art. 1 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.